

Verbale n. 36 dell'Assemblea dei Soci.

AIRFA

26 settembre 2020, ore 11:00

Il giorno 26 settembre 2020 alle ore 11:00 si è riunita in seconda convocazione, per essere andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.I.R.F.A. Associazione Italiana per la Ricerca sull'Anemia di Fanconi, Organizzazione di Volontariato iscritta al n. 47 del Registro della Regione Campania del Volontariato, con le modalità telematiche consentite dalla legge in considerazione del particolare momento storico dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che permettono a ciascuno di poter essere identificato e di poter seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, ritualmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. relazione sulle attività svolte durante l'anno 2019;
2. presentazione programma delle attività per l'anno 2020;
3. approvazione del Bilancio consuntivo anno 2019 e Bilancio preventivo anno 2020;
4. cambio denominazione sociale;
5. modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore".

Assume la Presidenza, il Presidente dell'Associazione Francesca Rossi, la quale chiama a fungere da segretario verbalizzante, il Consigliere Segretario, Carola Giacobbe.

Il Presidente constata e fa constatare che risultano presenti, sia personalmente che rappresentati per delega, i soci: Francesca Rossi, Carmela Illibato, Carola Giacobbe, Albina Parente, Gabriella Mannara, Valentina Amendolara, Filomena Illibato, Giovanni Illibato, Giorgio D'Angelo, Giuseppina Elisabetta Calzone, Francesca Donadio e Lioniello Antonio; precisando che viene allegato al n. 1 l'elenco dei presenti e dei delegati.

Il Presidente constata e fa constatare che partecipa alla riunione anche l'avv. Leopoldo De Masi, consulente dell'associazione, per relazionare in ordine alle modifiche statutarie per l'adeguamento previsto dalla legge in virtù del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è stata correttamente convocata, è validamente costituita e, per l'effetto, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Francesca Rossi, la quale dà il benvenuto a tutti i presenti e, in relazione ai primi due punti posti all'ordine del giorno, illustra le attività svolte dall'associazione durante l'anno 2019 e delinea il programma delle attività che si sono espletate e che si ritiene di poter ulteriormente condurre sino alla conclusione del corrente anno. Il Presidente, pertanto, sottopone all'assemblea l'approvazione di quanto svolto nel 2019 e del programma delle attività per il 2020. L'assemblea all'unanimità dei presenti fa proprie le parole del Presidente ed approva senza riserve.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e prende la parola il Tesoriere dell'associazione, Valentina Amendolara, la quale illustra il Bilancio consuntivo al 31/12/2019 e quello preventivo per l'anno 2020 dell'Associazione. Dopo ampia discussione, il presidente sottopone all'assemblea per l'approvazione. L'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti approva il bilancio consuntivo al 31/12/2019, nonché quello preventivo per l'anno 2020.

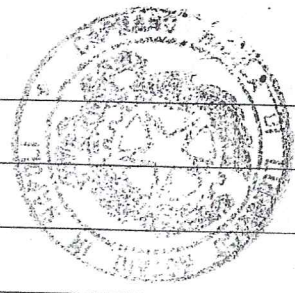
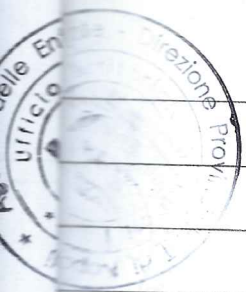
Alle ore 11:10 intervengono con modalità telematica i soci Antonio Orsillo e Giovan Domenico Bertolucci, ai quali il Presidente relazione in ordine ai precedenti deliberati.

A questo punto, il Presidente propone all'assemblea di trattare congiuntamente i punti 4 e 5 dell'odg in considerazione degli adempimenti richiesti dalla legge all'esito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la cui scadenza è fissata al 30 ottobre 2020. Acquisito il consenso totale dei partecipanti, il Presidente, pertanto, invita l'avv. Leopoldo De Masi, che ringrazia per il contributo, ad illustrare brevemente il contenuto delle modifiche apportate al testo dello statuto che si sottopone all'assemblea per l'approvazione. Prende la parola l'avv. Leopoldo De Masi il quale brevemente dà lettura del documento, commentando e chiarendo ai presenti gli aspetti peculiari, tenuto conto delle espresse previsioni normative di cui al Codice del Terzo Settore. All'esito, il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello statuto predisposto sulla base del Codice del Terzo Settore e del cambio di denominazione sociale.

All'unanimità dei presenti, l'assemblea dei soci approva le modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" ed il cambio di denominazione sociale ivi contenuto, dando mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Avendo portato a termine tutti gli adempimenti previsti alle ore 11.50 l'Assemblea è sciolta.





Presidente
Francesca Rossi
segato 1.

Francesca Rossi

Il Segretario
Carola Giacobbe

Carola Giacobbe

soci presenti collegati in videoconferenza:

Francesca Rossi, Carmela Illibato, Carola Giacobbe, Albina Parente, Gabriella Mannara, Valentina Andolaro, Antonio Orsillo, Giovan Domenico Bertolucci.

soci presenti per delega:

Carmela Illibato, Giovanni Illibato e Giorgio D'Angelo per delega Carmela Illibato;
Giuseppina Elisabetta Calzone per delega Francesca Rossi;
Francesca Donadio e Lioniello Antonio per delega Albina Parente.
Inoltre presente l'avvocato Leopoldo De Masi in qualità di consulente legale di AIRFA.



REGISTRATO AL N. 4464/3
19-10-2020
ESSENTE
ESSENTE
PERICOLO





STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. (di seguito anche Codice del Terzo settore), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "A.I.R.F.A. - Associazione Italiana per la Ricerca sull'Anemia di Fanconi OdV" (in seguito indicata soltanto "A.I.R.F.A."), apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro e con forma giuridica di associazione non riconosciuta, iscritta presso il Registro del Volontariato della Regione Campania al n. 47 giusta decreto n. 8103 del 03/08/1994 ed *ex lege* riconosciuta O.N.L.U.S. in virtù dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97.

L'organizzazione ha sede legale in Napoli alla piazza Giovanni Bovio, 14.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



ARTICOLO 5

FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate espressamente tra quelle di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e, segnatamente, alla lettera h) *"ricerca scientifica di particolare interesse sociale"*.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel sostegno in varie forme della ricerca scientifica sull'anemia di Fanconi, nonché di fornire servizi di assistenza e di sostegno ai pazienti affetti da tale malattia ed ai loro familiari, anche attraverso, tra l'altro, attività di formazione, indizione di borse di studio di ricerca e di assistenza, manifestazioni culturali quali conferenze, tavole rotonde, seminari, dibattiti e pubblicazioni scientifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale esercitate in via principale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo rientrando nell'alveo delle proprie prerogative.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, intesa come complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.



L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio nazionale, con facoltà di istituire sedi secondarie, succursali e sezioni regionali e/o provinciali.

ARTICOLO 6

AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore e ss.mm.ii.) che condividono le finalità della stessa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si definiscono "soci" e si distinguono in: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari.



- a) SOCI FONDATORI: sono quelli che hanno aderito all'atto della costituzione.
- b) SOCIO ORDINARI: sono quelli che aderiscono successivamente e si obbligano a sostenere l'attività dell'A.I.R.F.A..

La quota di iscrizione e la quota sociale annuale sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

SOSTENITORI E BENEMERITI

Non acquistano la qualifica di "socio" e sono definiti "sostenitori" le persone fisiche e/o le persone giuridiche che con il loro considerevole e ripetuto contributo finanziario sostengono le iniziative dell'A.I.R.F.A.

Non acquistano la qualifica di "socio" e sono definiti "benemeriti" le persone fisiche e/o le persone giuridiche che hanno dimostrato attaccamento all'A.I.R.F.A., agevolandone, con il loro interessamento, lo sviluppo e le attività.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 34;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

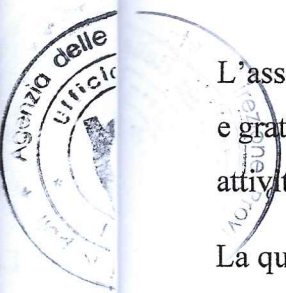
Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 9

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea su istanza del Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Con decisione dell'assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota sociale, trascorsi 6 mesi può essere deliberata la decadenza del socio.

I diritti di partecipazione all'AIRFA non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili



Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi sopra descritti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 11

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea Generale dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori;
- Organo di Controllo, se nominato in funzione dei limiti previsti dalla legge;
- Organo di Revisione, se nominato in funzione dei limiti previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono assunte da Soci.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ove l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare in assemblea fino ad un massimo tre associati, in caso di superamento del limite dei cinquecento associati, ciascun associato potrà rappresentare in assemblea fino ad un massimo cinque associati.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della seconda convocazione, che potrà essere tenuta in un giorno diverso.



L'Assemblea può provvedere alla formulazione di un regolamento per le procedure elettive da adottare su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.I.R.F.A. o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. E' assistito dal Consigliere Segretario, o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri, il quale redige il verbale della seduta nell'apposito libro, contestualmente allo svolgersi della discussione e delle decisioni.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di Marzo, per discutere: a) la relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente; b) il programma



dell'anno in corso e c) il bilancio consuntivo e quello preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o sul sito internet istituzionale.

Ogni triennio, alla scadenza delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria dei soci elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di controllo, se nominato in funzione dei limiti previsti dalla legge e l'Organo di revisione, se nominato in funzione dei limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria su iniziativa del Presidente e del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta, da almeno quattro Consiglieri o da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

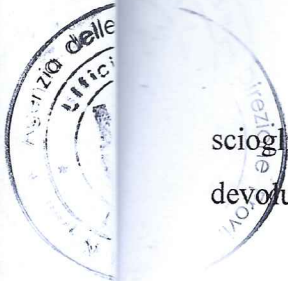
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo



scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di almeno sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se nel corso del triennio vengono meno uno o più dei suoi componenti il Consiglio Direttivo può nominare altri in sostituzione, per cooptazione, sino alla fine del triennio stesso.

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'A.I.R.F.A. è devoluta con i più ampi poteri al Consiglio Direttivo, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può chiamare a farne parte, con voto consultivo, rappresentanti di Enti locali, Istituti di Ricerca e Università italiane e straniere.

Esso, inoltre, può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico per le ricerche, determinandone il numero dei componenti, le cariche ed i compiti.

Esso, infine, ha la facoltà di istituire le sedi, le succursali e le sezioni dell'associazione, determinandone i compiti, le attività e le cariche.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente il Vice Presidente, Il Consigliere Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica sino alla valida costituzione del nuovo Consiglio.

Per le votazioni si applica il sistema dell'alzata di mano. Le votazioni riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto.

Di ogni adunanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di presenziare i componenti del Collegio dei Revisori e l'Organo di Controllo, se nominato, e l'Organo di Revisione, se nominato.

Il Presidente, quando lo ritenga urgente e necessario, di concerto con il Consigliere Segretario, può prendere decisioni su particolari questioni, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella sua successiva prima riunione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente sue specifiche attribuzioni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii..

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare e dirigere tutta l'attività sociale ed amministrativa dell'A.I.R.F.A., ne formula il programma annuale, cura il patrimonio sociale, dispone i bilanci, delibera su tutti gli argomenti inerenti agli scopi dell'A.I.R.F.A., decide sull'ammissione di nuovi soci, delibera su eventuali azioni giudiziarie, amministrative o tributarie, decide sul richiamo e sospensione dei soci.

Decide sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali, senza bisogno di ratifica da parte dell'Assemblea dei soci. E' comunque facultato di acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, concedere dilazioni, iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, surroghe, con esonero dei Conservatori di ogni responsabilità: nominare procuratori e mandatarî, effettuare qualsiasi operazione finanziaria presso Istituti pubblici o privati, presso Banche, Uffici Postali e privati, riscuotere somme, titoli, valori dell'Associazione rilasciandone quietanza liberatoria, stipulare contratti di locazione di immobili, sottoscrivere accettazioni cambiarie.

Decide, infine, su tutto quanto allo stesso devoluto dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- individua le attività secondarie e strumentali *ex art. 6* del Codice del Terzo settore,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,



– predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 18

IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Svolge, tra l'altro, il compito di tenere la contabilità dell'associazione e cura la tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii..

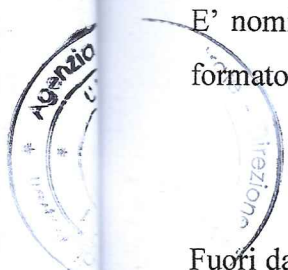
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 20

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI REVISORI

Fuori dai casi di cui agli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, la gestione sociale dell'A.I.R.F.A. è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea generale dei soci.

In particolare, i Revisori dovranno verificare le proprietà sociali, vigilare sul buon funzionamento amministrativo dell'A.I.R.F.A., verificare i bilanci e presentare la loro relazione all'Assemblea ordinaria.

Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.

Le decisioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza e sono trascritte su apposito libro/verbale.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea generale dei soci.

Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.

Il Collegio dei Probiviri provvede a definire le eventuali questioni tra Presidente e Consiglio Direttivo, tra l'A.I.R.F.A. e i soci, oppure tra gli stessi soci per questioni relative alla vita ed all'attività dell'A.I.R.F.A.

Decide, inoltre, sui ricorsi avverso le operazioni ed i risultati elettorali.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a a maggioranza senza particolari formalità procedurali; esse sono trascritte su apposito libro/verbale e comunicate agli interessati.

ARTICOLO 23

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- 
- contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 24

I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e conservazione e delle norme vigenti in materia.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere inviato al Presidente del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Gli stessi devono essere depositati presso la Sede sociale, in visione e a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Tutte le somme che pervengono a qualsiasi titolo devono essere immediatamente versate, a cura del Tesoriere, su un conto corrente bancario, intestato all'A.I.R.F.A., aperto presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi pagamento, è necessario la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Per agevolare versamenti, specialmente da parte dei soci, dovrà essere aperto un conto corrente postale intestato all' A.I.R.F.A. e a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

ARTICOLO 27

BILANCIO SOCIALE

Esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 28

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. sono deliberate dal consiglio direttivo che ne




determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 29

PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale, anche dipendente, retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 30

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 31

RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 32

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 33

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 34

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 35

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 36

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

